
# WEBINAR

FORME DI SOSTEGNO PER IMPRESE E PROFESSIONISTI

19 MAGGIO 2020



INTERVENTO: MISURE IN FAVORE DELLA CONTINUITA' AZIENDALE E SULLA CRISI D'IMPRESA

DOTT.SSA A. JESSICA COCO

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI FOGGIA



• I RECENTI INTERVENTI NORMATIVI HANNO ACCENTUATO LA VOLONTÀ DEL LEGISLATORE VERSO IL CONCORDATO IN CONTINUITÀ, VOLTO AD ASSICURARE ALL'AZIENDA IN CRISI, DOPO IL PROCESSO DI RISTRUTTURAZIONE, IL REINSERIMENTO SUL MERCATO, RISPETTO ALL'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA;

• IL CONCORDATO IN CONTINUITÀ, TROVA LA SUA REGOLAMENTAZIONE: NEGLI ARTT. 186 BIS E 182- *QUINQUIES*, COMMA 4 (ORA COMMA 5), DELLA VIGENTE LEGGE FALLIMENTARE.



PIANO AZIENDALE CHE PREVEDE LA PROSECUZIONE DELL'ATTIVITÀ
D'IMPRESA AL FINE DI SUPERARE LA CRISI E RECUPERARE LA SOLVIBILITÀ

IN PARTICOLARE, AI SENSI DELL'ART. 186-BIS, COMMA 1, LEGGE FALL., PARLIAMO DI CONCORDATO IN CONTINUITÀ QUANDO IL PIANO PREVEDE:

- A) LA PROSECUZIONE DELL'ATTIVITÀ D'IMPRESA DA PARTE DEL DEBITORE;
- B) LA CESSIONE DELL'AZIENDA IN ESERCIZIO;
- C) <u>IL CONFERIMENTO DELL'AZIENDA IN ESERCIZIO IN UNA O PIÙ SOCIETÀ, ANCHE DI</u> NUOVA COSTITUZIONE.

• FORNIRE AI CREDITORI ADEGUATA EVIDENZA, ANCHE DA UN PUNTO DI VISTA ECONOMICO E PATRIMONIALE, DELLE CONSEGUENZE DELLA CONTINUITÀ AZIENDALE;


L'ATTESTATORE DOVRÀ ACCLARARE CHE I PROVENTI RELATIVI ALL'ATTIVITÀ
CARATTERISTICA O, IN ALTERNATIVA, L'INCASSO DERIVANTE DALLA COLLOCAZIONE
DELL'AZIENDA IN FUNZIONAMENTO SUL MERCATO, SONO TALI DA CONSENTIRE DI
CORRISPONDERE AI CREDITORI UN IMPORTO MAGGIORE RISPETTO A QUELLO CHE,
VEROSIMILMENTE, RICEVEREBBERO IN PRESENZA DI UN CONCORDATO
LIQUIDATORIO;

- <u>FERMO QUANTO DISPOSTO DAL'ART. 160</u>, COMMA 2, LEGGE FALL. : POSSIBILITÀ DI PREVEDERE NEL PIANO UNA MORATORIA FINO AD UN ANNO DALL'OMOLOGAZIONE PER IL PAGAMENTO DEI CREDITORI MUNITI DI PRIVILEGIO, PEGNO O IPOTECA;
- PROSECUZIONE DEI CONTRATTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE;

• È CONSENTITO IL PAGAMENTO DEI DEBITI PREGRESSI, A CONDIZIONE CHE SIANO STRATEGICI PER L'ATTIVITÀ D'IMPRESA, CIOÈ NECESSARI PER LA PROSECUZIONE DELLA MEDESIMA.

# CONCORDATO IN CONTINUITA' AZIENDALE AFFITTO D'AZIENDA

PROSECUZIONE DELL'ATTIVITÀ AZIENDALE PER MEZZO DELL'AFFITTUARIO



# senza prevedere contestualmente un obbligo di acquisto.

(Non contemplata dal legislatore)

#### l'ipotesi di affitto prodromico alla cessione del complesso Aziendale.

(Previsto dal legislatore sia come elemento del piano concordatario sia come contratto pendente all'epoca del deposito del

ricorso ex art. 161 legge fall.)

• TRA LE FATTISPECIE DI CONTINUITÀ INDIRETTA (CIOÈ LA GESTIONE DELL'AZIENDA IN ESERCIZIO O LA RIPRESA DELL'ATTIVITÀ AZIENDALE DA PARTE DI SOGGETTO TERZO DIVERSO DAL DEBITORE) È ESPRESSAMENTE PREVISTA L'AFFITTO D'AZIENDA, PERFEZIONATO ANCHE ANTECEDENTEMENTE LA PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA DI CONCORDATO;

• AFFINCHÉ POSSA PARLARSI DI CONTINUITÀ INDIRETTA È ALTRESÌ NECESSARIO CHE IL CONTRATTO O IL TITOLO IN FORZA DEL QUALE IL SOGGETTO DIVERSO GESTISCE L'AZIENDA IN ESERCIZIO O RIPRENDE L'ATTIVITÀ CONTENGANO LA PREVISIONE DEL MANTENIMENTO O LA RIASSUNZIONE DI UN NUMERO DI LAVORATORI PARI AD ALMENO LA METÀ DELLA MEDIA DI QUELLI IN FORZA NEI DUE ESERCIZI ANTERIORI AL DEPOSITO DEL RICORSO, FINO AD UN ANNO DALL'OMOLOGAZIONE;

 NEL CONCORDATO IN CONTINUITÀ IL SODDISFACIMENTO DEI CREDITORI DEVE AVVENIRE IN MISURA PREVALENTE DAL RICAVATO OTTENUTO DALLA CONTINUITÀ AZIENDALE STESSA DIRETTA O INDIRETTA, IVI COMPRESA LA CESSIONE DEL MAGAZZINO;

• LA PREVALENZA DELLA CONTINUITÀ SULL'ATTIVITÀ LIQUIDATORIA SUSSISTE SEMPRE NEL CASO IN CUI I RICAVI ATTESI DALLA CONTINUITÀ PER I PRIMI DUE ANNI DEL PIANO DERIVANO DA UN'ATTIVITÀ D'IMPRESA ALLA QUALE SONO ADDETTI ALMENO LA METÀ DEI LAVORATORI IN FORZA AL MOMENTO DEL DEPOSITO DEL RICORSO.

#### COVID-19 - PROCEDURE CONCORSUALI

- NELLA PRASSI OSSERVATA NEGLI ULTIMI ANNI, INFATTI, I PIANI INDUSTRIALI PREVEDONO DELLE MARGINALITÀ QUANTOMENO COSTANTI E, NORMALMENTE, IN CRESCITA NEL CORSO DEL TEMPO AL FINE DI POTER PROCEDERE NON SOLO ALLA COPERTURA DEI COSTI CORRENTI, MA ANCHE ALLA GENERAZIONE DI FLUSSI FINANZIARI NECESSARI AL PAGAMENTO DEI DEBITI CONCORSUALI;
- L'EMERGENZA SANITARIA COSTITUISCA UN GRAVE ELEMENTO DI VARIANZA SULLE PREVISIONI;

#### COVID-19 - PROCEDURE CONCORSUALI

• I PIANI FINALIZZATI AL PAGAMENTO CONCORSUALE DEI DEBITI E QUINDI AL TRATTAMENTO DEI CREDITORI UTILIZZANDO RISORSE SCATURENTI DALLA CONTINUITÀ AZIENDALE, È DI TUTTA EVIDENZA CHE TALI PROPOSTE, NONCHÉ LE ATTESTAZIONI CONSEGUENTI, QUANTOMENO SOTTO IL PROFILO DELLA FATTIBILITÀ, ALLA LUCE DEGLI ACCADIMENTI DEGLI ULTIMI MESI, POTREBBERO DIVENIRE INATTUABILI ED A CONCRETO RISCHIO DI RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO.

# C.D. "CURA ITALIA" (D.L. 17 MARZO 2020, N. 18)

• SONO STATI PREVISTI I RINVII D'UFFICIO DELLE UDIENZE E LA SOSPENSIONE DEL DECORSO DEI TERMINI PER IL COMPIMENTO DI QUALSIASI ATTO DEI PROCEDIMENTI CIVILI E PENALI, FATTA SALVA UNA SERIE DI ECCEZIONI SINTETIZZATE AL COMMA 3 DEL MEDESIMO ART. 83, LADDOVE SI RICOMPRENDONO "TUTTI I PROCEDIMENTI LA CUI RITARDATA TRATTAZIONE PUÒ PRODURRE GRAVE PREGIUDIZIO ALLE PARTI".

TALE SOSPENSIONE SI APPLICA A TUTTI QUANTI I TERMINI PROCESSUALI, E NON SOLTANTO AI PROCEDIMENTI PER I QUALI È GIÀ FISSATA, E SOSPESA, L'UDIENZA NEL PERIODO INTERESSATO.

# C.D. "DECRETO LIQUIDITÀ" (D.L. 8 APRILE 2020, N. 23)

- SISTEMA DI PROROGHE DI ATTI E ADEMPIMENTI RELATIVI A CONCORDATI PREVENTIVI E ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE;
- TEMPORANEA IMPROCEDIBILITÀ DI RICORSI E RICHIESTE PER LA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO;
- DIFFERIMENTO DI OLTRE UN ANNO DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL NUOVO CODICE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA;

• L'ART. 9 DEL D.L. 23/2020 PREVEDE DIFFERIMENTI DI 3 MESI PER LA RIFORMULAZIONE DI UN PIANO E DI UNA PROPOSTA DI UN CONCORDATO PREVENTIVO E DI UN ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE O DIFFERIMENTI DI 6 MESI NELLE SCADENZE DI UN PIANO GIÀ OMOLOGATO;

 L'OBIETTIVO È QUELLO DI SCONGIURARE CHE LE PROCEDURE CARATTERIZZATE,
 PRIMA DELLO SCOPPIO DELLA PANDEMIA, DA CONCRETE PROSPETTIVE DI SUCCESSO RISULTINO CONDANNATE AL FALLIMENTO A CAUSA DEL QUADRO DI RIFERIMENTO DRASTICAMENTE MUTATO;

PROROGA DI SEI MESI DEI TERMINI DI ADEMPIMENTO DEI CONCORDATI PREVENTIVI E
DEGLI ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE <u>OMOLOGATI, AVENTI SCADENZA NEL PERIODO</u>

TRA IL 23 FEBBRAIO 2020 E IL 31 DICEMBRE 2021;

• NEI PROCEDIMENTI DI OMOLOGAZIONE DEL CONCORDATO PREVENTIVO E DEGLI ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE **PENDENTI ALLA DATA DEL 23 FEBBRAIO 2020**, IL DEBITORE PUÒ PRESENTARE SINO ALL'UDIENZA FISSATA PER ISTANZA AL TRIBUNALE PER LA CONCESSIONE DI UN TERMINE NON SUPERIORE A NOVANTA GIORNI PER IL DEPOSITO DI UN NUOVO PIANO.

## AGENZIA DELLE ENTRATE, CIRCOLARE, 6 MAGGIO 2020, N. 11/E - CONCORDATO E TRANSAZIONE FISCALE

• POSSIBILITÀ DI APPLICARE L'ART. 9 DEL DECRETO LIQUIDITÀ, RIGUARDANTE LA SOSPENSIONE DEI TERMINI DI ADEMPIMENTO DEI CONCORDATI PREVENTIVI E DEGLI ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE OMOLOGATI ANCHE ALLE SCADENZE DELLE RATE DI ATTI DI TRANSAZIONE FISCALE, EX ART. 182-TER L. FALL. ;

## AGENZIA DELLE ENTRATE, CIRCOLARE, 6 MAGGIO 2020, N. 11/E - CONCORDATO E TRANSAZIONE FISCALE

• RISPOSTA DELL'ADE: <u>L'ESPRESSIONE «TERMINI DI ADEMPIMENTO» DI CUI ALL'ART. 9, «COMMA 1, "È DA INTENDERSI RIFERITA ALLA TEMPISTICA PREVISTA PER IL COMPIMENTO DEGLI ADEMPIMENTI ATTI A DARE ESECUZIONE AL PIANO DI RISANAMENTO OGGETTO DEL CONCORDATO O DELL'ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE OMOLOGATO, COMPRESO QUINDI L'OBBLIGO DI ESEGUIRE I PAGAMENTI NEI CONFRONTI DEI CREDITORI ALLE SCADENZE CONVENUTE";</u>

### AGENZIA DELLE ENTRATE, CIRCOLARE, 6 MAGGIO 2020, N. 11/E - CONCORDATO E TRANSAZIONE FISCALE

- SONO QUINDI PROROGATE DI SEI MESI LE SCADENZE DEI PAGAMENTI DI REDDITI TRIBUTARI OGGETTO DI TRANSAZIONE FISCALE RICADENTI NEL PERIODO COMPRESO TRA IL 23 FEBBRAIO 2020 E IL 31 DICEMBRE 2021.

# RIEPILOGO ART. 9 DECRETO LIQUIDITÀ" (d.l. 8 aprile 2020, n. 23)

ART.	TIPOLOGIA PROCEDIMENTI	MISURA	DURATA
ART. 9 "DECRETO LIQUIDITÀ" (d.l. 8 aprile 2020, n. 23)	Concordati preventivi e accordi di ristrutturazione omologati aventi scadenza nel periodo tra ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2021	Proroga dei termini fissati per l'adempimento	6 mesi
	Procedimenti di omologazione del concordato preventivo e dell'accordo di ristrutturazione pendenti alla data del 23 febbraio 2020		90 giorni
	Procedimenti di omologazione di concordati preventivi pendenti alla data del 23 febbraio 2020 e degli accordi di ristrutturazione pendenti alla data del 23 febbraio 2020	Possibilità di richiedere un differimento, dei termini di adempimento originari	6 mesi
	Concordati in bianco e accordi di ristrutturazione	Possibilità di proroga di automatic stay ex artt. 161, comma 6, e 182- bis, comma 7, l. fall., se siano in scadenza le proroghe già assegnate	90 giorni

# RIEPILOGO ART. 10 DECRETO LIQUIDITÀ" (d.l. 8 aprile 2020, n. 23)

ART.	TIPOLOGIA PROCEDIMENTI	MISURA	DURATA
ART. 10 "DECRETO LIQUIDITÀ" (d.l. 8 aprile 2020, n. 23)	Dichiarazione di fallimento e dello stato d'insolvenza	Improcedibilità delle dichiarazioni di fallimento presentate ex artt.15 e 195 l.f e delle dichiarazioni di insolvenza ex art.3 del d.lgs n. 270/1999  Unica eccezione ricorsi presentati dal P.M. con richiesta di emissione dei provvedimenti cautelari o conservativi ex art. 15, comma 8, l.f.  In caso di successiva dichiarazione di fallimento,il periodo di blocco non verrà computatoai sensi degli artt.10 e 69-bis l.f.	Dal 9.03.2020 al 30.06.2020

# GRAZIE PER L'ATTENZIONE

Collegence Coco

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E

DEGLI ESPERTI CONTABILI DI FOGGIA

